

Spett.
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
Via Milano, 53
00184 ROMA RM

Roma, 2 novembre 2012

A ½ e-mail: npv@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Osservazioni, commenti e proposte sul Documento per la consultazione *“DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, SISTEMA INFORMATIVO E CONTINUITÀ OPERATIVA”*


Egregi Signori,

desideriamo innanzi tutto ringraziare codesta Autorità per l'opportunità offerta alla nostra associazione di partecipare, attraverso analisi e commenti, all'esame del documento in consultazione descritto in oggetto.

Il nostro Comitato Tecnico “Corporate Governance e Compliance” dell'ANDAF – che rappresenta un organismo tecnico consultivo dell'ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, ha esaminato il documento in consultazione e ha svolto alcune analisi e approfondimenti che hanno consentito di individuare alcuni aspetti che riteniamo meritevoli di segnalazione.

A tal riguardo, quindi, si trasmette in allegato un documento che riassume, attraverso commenti e proposte, punti di interesse che presentano problematiche o criticità, nell'augurio che quanto evidenziato possa essere utile alla redazione - nella sua forma definitiva - del provvedimento in esame.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, cogliamo l'occasione per inviare i nostri più distinti saluti.

ANDAF
Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari
Vice Presidente

(Dott. Roberto Mannozi)

ANDAF
Comitato Tecnico
Corporate Governance e Compliance
Il Presidente

(Dott. Alessandro Zurzolo)

Allegato alla lettera del 2 novembre 2012 dell'Andaf alla Banca d'Italia

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA IN TEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE, SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, SISTEMA INFORMATIVO E CONTINUITÀ OPERATIVA.

In termini generali, in considerazione delle finalità istituzionali dell'ANDAF, si riterrebbe opportuno che il documento della Banca d'Italia fornisse indicazioni più puntuali circa il ruolo e l'inquadramento della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (d'ora in avanti DP) nell'ambito del Sistema di Controllo Interno delle banche, per gli intermediari cui trova applicazione l'articolo 154-bis TUF.

In particolare tale richiesta consegue alla previsione normativa che assegna al DP una specifica responsabilità di controllo di adeguatezza e di effettiva applicazione delle procedure aziendali che hanno impatto nella formazione del bilancio. Occorre considerare al riguardo che il perimetro di applicazione di tali controlli certamente supera i confini della "Direzione Amministrativa" poiché i processi che hanno impatto nella formazione del bilancio sono di fatto tutti i processi operativi della banca, che quasi esclusivamente hanno *process owner* che non riportano al DP. Si configurano quindi per il DP – pur nel limitato ambito del controllo delle procedure prima descritto - responsabilità di controllo di secondo livello.

Indicazioni specifiche da parte dell'Autorità di Vigilanza, a nostro avviso, potrebbero agevolare il compito dell'Organo con funzione di supervisione strategica di declinare correttamente gli aspetti organizzativi della funzione del DP (la sua collocazione organizzativa, i rapporti con le altre funzioni di controllo, le prerogative di autonomia ed indipendenza, i flussi informativi, i sistemi di remunerazione ed incentivazione). Un eventuale maggiore riscontro risulterebbe inoltre funzionale al corretto adempimento dei compiti richiesti all'Organo con funzione di supervisione strategica in merito all'approvazione di un documento (*policy*) in cui sono definiti i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni (aziendali e societarie) di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni e tra queste e gli organi aziendali.

Potrebbero utilmente essere richiamate per la specifica posizione del DP le previsioni descritte nella sezione III – Funzioni aziendali di controllo che contemplano i principi di "indipendenza", di "professionalità", di "accesso alle informazioni", di "mezzi", di "posizionamento organizzativo", di "nomina e revoca".

Quanto richiesto ci sembra peraltro trovi giustificazione nelle difficoltà applicative che le aziende hanno incontrato in questi primi anni di attività del DP, non risultando ancora chiaramente definite per tale figura il posizionamento organizzativo¹, le prerogative del controllo e i rapporti con le altre funzioni, in particolare per quanto riguarda i settori regolamentati, laddove il sistema di controllo interno risulta più articolato e richiede quindi maggiore cura nella definizione degli ambiti operativi di ciascun attore.

Si riportano di seguito le nostre osservazioni sul documento:

¹ A titolo di esempio si segnala che a parere della scrivente appare incompatibile con le responsabilità assegnate al DP quella situazione nella quale il DP non riferisce direttamente all'organo con funzioni di gestione, ma ad altro dirigente il quale riferisce all'organo con funzioni di gestione.

Disposizione di vigilanza	Commenti
---------------------------	----------

Titolo V – Capitolo 7 - Sezione I – Disposizioni preliminari e principi di carattere generale	
--	--

<p>Principi generali (pag.6)</p> <p><i>- i processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività aziendali sono affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio. A tal fine: la definizione e la convalida delle metodologie di valutazione sono affidate a unità differenti; le metodologie di valutazione sono robuste, testate sotto scenari di stress e non fanno affidamento eccessivo su un'unica fonte informativa; la valutazione di uno strumento finanziario è affidata a un'unità indipendente rispetto a quella che negozia detto strumento;</i></p>	<p>Potrebbe essere utile chiarire se l'unità responsabile della valutazione dello strumento finanziario possa essere considerata "indipendente" anche nel caso di collocamento come unità distinta dal <i>front office</i>, ma che pur sempre riporta al responsabile della finanza, come spesso avviene per le funzioni di <i>middle office</i> delle banche.</p>
---	--

Titolo V – Capitolo 7 - Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali	
---	--

<p>3. Organo con funzioni di gestione (pag. 11)</p> <p><i>Tale organo, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definite dall'organo con funzione di supervisione strategica:</i></p> <p>...</p> <p><i>c) stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;</i></p>	<p>Potrebbe essere rafforzato il principio secondo il quale le responsabilità assegnate alle varie funzioni aziendali devono essere adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza di tutte le strutture.</p>
--	--

<p>3. Organo con funzioni di gestione (pag. 12)</p> <p>...</p> <p><i>- assicura:</i></p> <p><i>a) la coerenza tra il livello di rischio accettato, la pianificazione aziendale, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la</i></p>	<p>Sarebbe opportuno indicare che l'organo con funzioni di gestione assicura che i soggetti cui sono affidate responsabilità dispongano, oltre che dei requisiti di professionalità, anche dei necessari mezzi e poteri</p>
--	---

<p>banca;</p> <p>b) l'adeguatezza delle funzioni aziendali di controllo;</p> <p>c) il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, compresi gli strumenti finanziari, e promuove il loro costante aggiornamento;</p> <p>d) una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting.</p>	
<p>4. Organo con funzione di controllo (pag.13)</p> <p><i>L'organo con funzione di controllo svolge altresì le funzioni dell'organismo di vigilanza - previsto ai sensi della legge n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito.</i></p>	<p>.</p> <p>E' certamente condivisibile ogni sforzo destinato a semplificare le strutture del governo societario, in particolare nelle strutture con minore complessità operativa ed organizzativa.</p> <p>Tuttavia la nuova disposizione di Vigilanza appare particolarmente vincolante se applicata a tutte le per le banche indipendentemente dalla loro complessità e quindi in netto contrasto con il principio di proporzionalità.</p> <p>Il rischio evidenziato è di una scarsa efficacia sul piano operativo, visto l'obbligo in capo all'OdV di porre in essere anche <u>controlli sul campo</u> per verificare la corretta attuazione del modello organizzativo (ad esempio verifica sulla corretta implementazione delle procedure operative e verifica di conformità delle stesse alle normative di legge e regolamentari vigenti).</p> <p>In diverse realtà bancarie tali controlli operativi appaiono di difficile attuazione in capo al Collegio sindacale, con la plausibile conseguenza, sul piano pratico, di successive deleghe o richieste di svolgimento di tali compiti ad altri soggetti con il solo risultato di generare un aggravio di costi in capo all'intermediario creditizio senza l'apporto di reale valore aggiunto al sistema dei controlli interni.</p> <p>Occorre infatti considerare le peculiarità e l'ampiezza del dettato del D. Lgs. 231/2001 che richiede competenze in materia di diritto penale, peraltro non limitate al diritto penale dell'economia, condizione che richiederebbe un rafforzamento delle tradizionali competenze del</p>

	<p>collegio sindacale.</p> <p>Soluzioni alternative potrebbero essere proposte, ad esempio, nella individuazione di OdV “misti” con la presenza di un sindaco, lasciando agli intermediari la libertà di scegliere gli altri componenti ritenuti più idonei ai fini di una più efficace realizzazione dell’attività di controllo.</p> <p>La previsione <u>obbligatoria</u> dell’attribuzione al Collegio sindacale delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza con la <u>possibilità</u> che, per particolari e motivate esigenze, venga appositamente costituito un organismo diverso, infine capovolge il dettato normativo attuale il quale, invece, afferma che il Collegio sindacale <u>può</u> svolgere anche tali funzioni.</p>
Titolo V – Capitolo 7 - Sezione III – Funzioni aziendali di controllo	
<p>Nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo (pag.15)</p> <p><i>I responsabili: siano nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall’organo con funzione di gestione, d’accordo con l’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo.</i></p>	<p>In un contesto di generale rafforzamento dell’indipendenza, autonomia e ruolo delle Funzioni di controllo quali cardini del sistema di controllo interno degli intermediari creditizi, la previsione in oggetto rappresenta un evidente indebolimento rispetto alla precedente previsione delle Disposizioni sul governo societario (del 2008) che, invece, stabilivano che la nomina del responsabile delle Funzioni di Revisione Interna e di Conformità rientra tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione non delegabili.</p>

<p>2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo (pag. 17)</p> <p><i>Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>presentano agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi da adottare per la loro rimozione;</i> - <i>riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza ed affidabilità del sistema dei controlli interni.</i> 	<p>Con specifico riferimento alla relazione della funzione <i>risk management</i>, andrebbe chiarito se quest'ultima può inglobare i “riferimenti annuali della funzione di convalida” all'organo con funzione di supervisione strategica, previsti nel documento a pag. 10.</p> <p>Si ritiene infatti potenzialmente fonte di confusione il proliferare di documenti su tematiche attinenti la funzionalità del sistema dei controlli prodotti da diverse funzioni di controllo.</p> <p>Almeno nel caso della Convalida, essendo un'unità interna alla funzione di controllo dei rischi, si ritiene superfluo e controproducente che siano prodotte due distinte relazioni annuali.</p>
<p>3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo</p> <p>Funzione di conformità alle norme (<i>compliance</i>) (pag.17)</p> <p><i>In via generale, le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore. Tuttavia, la funzione presiede alla gestione del rischio di non conformità alle norme, con riguardo a tutta l'attività aziendale</i></p>	<p>Tale affermazione, così come formulata, appare generica e in contrasto con quanto definito sempre nel documento laddove l'area delle norme più rilevanti viene delimitata a quelle relative all'intermediazione ed al rapporto con la clientela.</p> <p>Si ritiene che l'ambito di responsabilità della funzione di conformità, non debba essere ampliata fino al punto da “presiedere” ad attività ad alto contenuto specialistico e tipicamente già ricondotte a figure specifiche differenti (Responsabile Sicurezza sul Lavoro, Dirigente Preposto ex art. 154-bis T.U.F., ecc., Responsabile <i>Business Continuity</i>, ecc.)</p> <p>Una lettura estensiva di tale assunto potrebbe di fatto portare la funzione <i>compliance</i> a gestire il rischio di non conformità relativo a norme di settore quali quelle in materia di regole contabili e bilancio, personale e previdenziale, e tributario (di cui al successivo punto).</p> <p>Tale estensione, rispetto ai primi intendimenti della normativa di vigilanza, richiederebbe ingenti risorse (sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo) e una completa</p>

	<p>revisione degli attuali assetti organizzativi di gran parte delle istituzioni creditizie, al fine di consentire alla funzione <i>Compliance</i> di poter efficacemente coprire un perimetro normativo così ampio e indefinito.</p> <p>Non solo, una simile estensione, richiederebbe maggiori chiarimenti da parte dell'autorità di vigilanza in merito alle modalità di gestione dei rischi legali e di non conformità (apparentemente diversi) e del ruolo delle funzioni <i>compliance</i> e legale.</p> <p>Un ulteriore ambito di rilevanza, in riferimento al quale si auspica un chiarimento, riguarda il ruolo atteso della funzione <i>Compliance</i> in merito ai processi interni di valutazione dell'Adeguatezza Patrimoniale (Vigilanza Prudenziale) e all'interazione della stessa con la funzione <i>Risk Management</i>, tipicamente preposta all'implementazione di tali attività</p>
<p>Funzione di conformità alle norme (<i>compliance</i>) (continua) (pag.17)</p> <p><i>Particolare attenzione deve essere posta anche nella verifica della conformità dell'attività aziendale alle normative di natura fiscale, al fine di evitare di incorrere in violazioni o elusioni di tale normativa ovvero in situazioni di abuso del diritto, che possono determinare ripercussioni significative in termini di rischi operativi e di reputazione e conseguenti danni patrimoniali.</i></p> <p><i>Le banche devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.</i></p>	<p>La novità di maggior rilievo (e a nostro avviso di maggiore problematicità) riguarda l'inclusione tra le attività della funzione <i>Compliance</i> l'accertamento della conformità dell'attività aziendale circa le normative in materia tributaria, al fine di non di incorrere in violazioni o elusioni normative ovvero in situazioni di abuso del diritto ed evitare ripercussioni in termini di rischi operativi e reputazionali.</p> <p>Di regola le materie tecnico specialistiche (normativa del lavoro, contabile e tributaria) non sono considerate nel perimetro della funzione di conformità, fatta eccezione per la normativa c.d. "antiriciclaggio", materia che, anche nelle esperienze estere, rientra di regola tra le materie "tipiche" della funzione <i>Compliance</i>.</p> <p>Nella maggior parte delle realtà bancarie italiane la funzione <i>Compliance</i> non dispone delle competenze specialistiche in materia fiscale.</p> <p>Se confermata, la nuova disposizione di vigilanza comporterà la necessità di dotare la funzione di idonee competenze specialistiche</p>

	con evidente aggravio di costi per l'intermediario, con sensibile incidenza nelle strutture meno complesse.
<p>Funzione di Compliance (pag. 18)</p> <p><i>In relazione ai molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità alle norme possono essere affidate a strutture organizzative (es. legale, organizzazione, gestione del rischio operativo), purché il processo di gestione del rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività.</i></p>	Al riguardo potrebbe essere utile chiarire che in via generale è possibilità per la funzione Compliance avvalersi di risorse della funzione Internal Audit per l'effettuazione di verifiche in loco (come peraltro previsto dalla Comunicazione congiunta Banca d'Italia – Consob dell'8 marzo ma unicamente con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento).
<p>Funzione di controllo dei rischi (pag. 19)</p> <p><i>La funzione di controllo dei rischi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - [...] nella misurazione dei rischi tiene conto in generale del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e informa di queste incertezze l'organo con funzione di gestione; - sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; 	Le due previsioni appaiono sovrapposte e non facilmente distinguibili. Condividendo la necessità di presidiare il "rischio di modello", si reputa potenzialmente problematico, costoso e di dubbia utilità pratica, il requisito aggiuntivo di sviluppare un sistema di indicatori di anomalia o inefficienza dei sistemi di misurazione dei rischi
<p>Funzione di revisione interna (Pag 20)</p>	Potrebbe essere previsto nel paragrafo dedicato alla funzione di revisione interna un richiamo agli standard internazionali di <i>internal audit (IPPF framework)</i> , anche sulla base di quanto espresso nel documento " <i>The internal audit function in banks</i> ", giugno 2012, Comitato di Basilea.
Titolo V – Capitolo 7 - Sezione IV – esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing)	
<p>Principi generali e requisiti particolari (pag 23)</p> <p><i>Le banche che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali devono presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento</i></p>	Non sono definiti i confini del mantenimento delle competenze tecniche per re-internalizzazione del sistema informativo in <i>outsourcing</i> , in tal senso si deve considerare che le piccole realtà bancarie spesso si orientano verso servizi di <i>full outsourcing</i> proprio per diminuire i sensibili rischi connessi

	<p>ad un governo interno di queste attività e per ridurre il peso del <i>back-office</i> (risorse umane, disponibilità di locali, macchinari, <i>software</i> di base, etc...).</p> <p>La scelta dell'<i>outsourcing</i> per le banche di minori dimensioni, e non solo, spesso è una scelta obbligata per assicurare l'adeguatezza, in tempi corretti, ai continui cambiamenti delle normative nonché alla innovazione tecnologica.</p> <p>Le figure specialistiche che rimangono all'interno delle aziende sono solitamente reimpiegate utilmente - in relazione al proprio <i>know-how</i> - nelle funzioni di staff con compiti di natura operativo-organizzative, anche nel governo delle attività in <i>outsourcing</i>, per verificare la qualità dei servizi resi da parte del fornitore del servizio informatico in <i>outsourcing</i> e quale interfaccia tra gli utenti e la struttura di <i>information & communication technology</i> esterna.</p> <p>In tema di fattibilità circa il mantenimento interno delle competenze <i>ICT</i> una volta che le stesse sono state trasferite all'<i>outsourcer</i> è importante evidenziare che i macro livelli che costituiscono un sistema <i>ICT</i> si compongono di conoscenze e risorse suddivisibili nei seguenti strati logici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. livello funzionale applicativo (strato programmi applicativi) 2. livello funzionale <i>software</i> di gestione del livello applicativo (<i>software</i> e linguaggi manutentivi) 3. livello funzionale di <i>software</i> di base (sistemi operativi) 4. livello funzionale di base (macchinari e rete di trasmissione dati). <p>ognuno di questi livelli ha correlato un proprio livello di risorse umane con specifico <i>know-how</i>.</p> <p>Per quanto detto è evidente che uno spostamento verso servizi di <i>outsourcing</i> tende a riutilizzare e convertire il personale utilizzato nei livelli da 2 a 4.</p> <p>Occorre cioè considerare che le competenze tecniche necessarie per la re-internalizzazione</p>
--	--

	<p>di un sistema informativo in <i>outsourcing</i> non si limitano quindi soltanto a quelle funzionali di supporto del business, che certamente restano in casa, ma comprendono anche quelle tecniche di architettura del sistema (attività sistemistiche) e di programmazione dello stesso. Ed ancora è opportuno notare che proprio per queste ultime competenze si registra una continua evoluzione ed uno sviluppo tecnologico (con forte innovazione) di particolare importanza.</p> <p>Pertanto la re-internalizzazione deve essere vista nell'ambito delle conoscenze interne funzionali per un eventuale passaggio <u>ad altro fornitore di servizio di outsourcing</u>.</p> <p>Si conclude quindi che appare di estrema difficoltà e di costosa applicazione il rispetto del dettato regolamentare che prevede, all'occorrenza, di poter effettuare la re-internalizzazione dei servizi concessi in <i>outsourcing</i>, per altro in tempi brevi, attraverso il mantenimento di competenze tecniche e gestionali necessarie a tal fine.</p>
<p>Esternalizzazione di funzioni aziendali (pag.25)</p> <p><i>Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo sono tenute a informare preventivamente la Banca d'Italia, fornendo tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto dei criteri sopra indicati. Nel caso di esternalizzazioni presso soggetti con sede in altri paesi la comunicazione alla Banca d'Italia deve essere effettuata almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico, specificando le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni.</i></p>	<p>Non è chiaro l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia per le esternalizzazioni già in essere (sembra che le disposizioni facciano riferimento solo alle nuove esternalizzazioni).</p>

<p>Esternalizzazione di funzioni aziendali (continua) (pag.25)</p> <p><i>Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla Banca d'Italia una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.</i></p>	<p>Con riferimento a tale nuovo adempimento a carico della Revisione Interna, sarebbe utile chiarire se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stesso sia dovuto anche nel caso di “esternalizzazioni” interne al gruppo bancario regolamentate tramite accordi operativi interni (es. <i>service level agreement</i>); - per “controlli svolti sulle funzioni operative importanti esternalizzate” si intendano le verifiche svolte dalla Revisione Interna o viceversa una rilevazione dei controlli effettuati dagli <i>owner</i> operativi interni responsabili di tali funzioni. Nel caso l'interpretazione ricada sulla prima ipotesi, sarebbe, inoltre, utile chiarire se sia obbligatoria l'integrale copertura annuale di tutti gli ambiti esternalizzati o possa ragionevolmente essere seguita una pianificazione in ottica “<i>risk based</i>”. La copertura integrale annuale, soprattutto in realtà bancarie caratterizzate da rilevanti dimensioni/complessità e vista anche l'ampia definizione di “funzioni operative importanti” (Cfr. par. Definizioni di pag. 3), risulterebbe infatti particolarmente gravosa; - la relazione richiesta al 30 aprile possa essere parte integrante della Relazione annuale dell'attività svolta della funzione di Revisione Interna o sia necessario prevedere due distinte relazioni. <p>-</p>
<p>Titolo V – Capitolo 7 - Sezione V – il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari</p>	
<p>Esternalizzazione di funzioni operative importanti o di controllo (pag.29)</p> <p><i>La capogruppo che intende procedere all'esternalizzazione di funzioni operative importanti o di controllo delle componenti del gruppo, accentrando presso di sé, presso un'altra componente del gruppo o presso un soggetto esterno, è tenuta ad informare preventivamente la Banca d'Italia, fornendo tutte le indicazioni utili a verificare</i></p>	<p>Per le banche italiane controllate da Gruppi internazionali la cui controllante si trovi in altro paese UE, possono esserci funzioni o attività importanti esternalizzate presso la capogruppo estera. Nella realtà dei fatti ci si trova, quasi sempre, di fronte ad una “internalizzazione” di alcune funzioni chiave (ad esempio i modelli</p>

<p><i>il rispetto dei criteri sopra indicati. Nel caso di esternalizzazioni presso soggetti con sede in altri paesi, si applicano le previsioni della Sezione IV.</i></p>	<p>interni per la quantificazione dei rischi Basilea II – 2° pilastro, oppure determinate attività di <i>Risk management</i>) che non vengono “delegate” alle società controllate. Tali attività restano centralizzate presso la controllante estera.</p> <p>Risulta, conseguentemente, difficile qualificare queste situazioni come “esternalizzazione di attività”, trattandosi di fatto di attività o funzioni non delegate, con conseguente difficoltà in capo alla controllata italiana ad effettuare i relativi controlli richiesti dalla Vigilanza italiana.</p> <p>La stessa comunicazione preventiva alla Banca d’Italia appare di scarso significato qualora l’autorità di vigilanza italiana non abbia un potere di controllo diretto sulla controllante estera.</p>
---	---

* * * * *